



COMUNE DI CLOZ

Provincia di Trento

**regolamento per la determinazione
delle sanzioni amministrative
pecuniarie dovute per violazioni ai
regolamenti ed alle ordinanze
comunali**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 di data
28/08/2006

Indice

Articolo e rubrica	Pagina
1. Oggetto del regolamento	3
2. Definizioni	3
3. Applicazione delle norme sulla depenalizzazione	3
4. Fasce sanzionatorie	4
5. Pagamento in via breve	4
6. Soggetti accertatori	5
7. Spese di procedura	5
8. Esecuzione d'ufficio	6
9. aggiornamento degli importi delle sanzioni e dei limiti di cui all'articolo 11 comma 4.	6
10. determinazione importo ordinanze ingiunzioni	6-7-8
Allegato	9

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina, nell'ambito del Comune di Cloz, dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali, per i quali non è prevista una sanzione specifica in altre disposizioni di legge nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 2

Definizioni

Ogni riferimento al termine *ordinanza* si deve intendere riferito sia alle ordinanze emesse personalmente dal Sindaco, sia a quelle emesse dagli assessori, in virtù della delega sindacale, e dai dirigenti o dai responsabili di settore, come specificatamente incaricati.

I dirigenti ed i responsabili di settore cui è riconosciuto il potere di emettere ordinanze sono identificati mediante apposito decreto del Sindaco.

Articolo 3

Applicazione delle norme sulla depenalizzazione

In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ai sensi del capo I, sezione I e II, della Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m.i.

Articolo 4 Fasce sanzionatorie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti o di ordinanze comunali, all'interno delle quali non vengono stabilite specifiche sanzioni amministrative, consistono nel pagamento di una somma di denaro compresa tra **Euro 6,00** (sei/00) ed **Euro 10.329,00** (diecimilatrecentoventinove/00).
2. Entro i limiti edittali stabiliti dal precedente comma, in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2° della Legge 689/1981, il Consiglio Comunale stabilisce, per ogni specie di violazione, specifiche sanzioni.
3. Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative a regolamenti ed ordinanze comunali già in vigore, i limiti edittali sono riportati in un apposito elenco, allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
4. Per i regolamenti successivi, sarà lo stesso Consiglio Comunale che, congiuntamente alla loro approvazione, provvederà a determinare anche gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti di cui al presente articolo ed allegarli agli stessi regolamenti. Le sanzioni previste per l'inottemperanza alle ordinanze saranno disciplinate in sede di regolamento corrispondente.

Articolo 5 Pagamento in via breve

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo

richiamati dall'articolo 5 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della Legge 689/81.

2. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 6 **Soggetti accertatori**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

3. I soggetti di cui al precedente comma, devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 7 **Spese di procedura**

L'importo del quale si ingiunge il pagamento è aumentato delle spese di notificazione resesi necessarie.

Articolo 8 Esecuzione d'ufficio

Ove il trasgressore non provveda, l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute a carico del trasgressore.

Articolo 9 Aggiornamento degli importi delle sanzioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 4 del presente regolamento

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata mediante deliberazione della Giunta Comunale, di norma, ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale), verificatasi nei due anni precedenti.
2. L'aggiornamento si applica al limite minimo, con arrotondamento per difetto all'unità delle eventuali frazioni in Euro.
3. Il limite massimo è determinato in dieci volte il limite minimo, così come aggiornato ed arrotondato.
4. E' altresì compito della Giunta Comunale, aggiornare mediante deliberazione l'importo del reddito imponibile IRPEF, di cui all'articolo seguente.

Articolo 10 Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede di irrogazione della sanzione, l'autorità amministrativa competente, come individuata dall'articolo 2, se ritiene fondato l'accertamento, quantifica, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'articolo 11 della legge n° 689/1981 la somma di denaro dovuta per la violazione entro i

- limiti edittali previsti dal singolo atto o regolamento, ovvero, se non determinati, dalla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 4, comma 1° del presente regolamento.
2. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge n° 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25 per cento, per ogni violazione accertata fino al raggiungimento del massimo edittale.
3. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni *economiche disagiate*, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 689/1981.
4. Si considerano condizioni *economiche disagiate* quelle riferite ad un reddito imponibile ai fini IRPEF uguale o inferiore ad Euro 26.000 (ventiseimila). Alternativamente e/o congiuntamente possono essere considerate ulteriori e successive condizioni economicamente disagiate quelle venutesi a creare a seguito di gravi situazioni patrimoniali e/o familiari. E' onere del soggetto tenuto al pagamento la dimostrazione dello stato di difficoltà economica.
5. La rateizzazione è ammessa:
- a seguito di irrogazione di sanzione a mezzo di processo verbale di accertamento e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta, maggiorato del previsto tasso di interesse;
 - al momento dell'emissione ordinanza ingiunzione, in presenza di ricorso o meno;
 - in presenza di un titolo divenuto esecutivo.
6. L'ammissione alla procedura rateizzata richiede, obbligatoriamente e congiuntamente al versamento della prima rata, il versamento in un'unica soluzione del 20 per cento dell'importo dovuto. L'importo degli interessi dovuti è

determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateizzazione del dovuto ed è riscosso unitamente al capitale alle scadenze stabilite. Ciascuna rata non può essere inferiore ad **Euro 15,00**. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante un unico pagamento delle rate residue.

7. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale, i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

8. Non è ammessa la rateizzazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per unimporto non superiore ad **Euro 100,00** (cento/00).

9. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateizzazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, il Servizio Finanziario inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

ELENCO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PREVISTE PER REGOLAMENTI ED ORDINANZE

ESTREMI REGOLAMENTO O ORDINANZA	LIMITI EDITTALI PREVISTI Da Euro ____ ad Euro ____	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Euro
Ordinanza divieto di abbandono e deposito dei residui della potatura e delle pulizie dei frutteti - divieto della "bruciatura".	25,00 - 75,00	25,00
Ordinanza sull'uso di antiparassitari agricoli.	50,00 - 500,00	100,00
Ordinanza circolazione su strada	50,00 - 500,00	100,00
Ordinanza divieto deposito immondizie.	100 600 25,00 - 250,00	200 50,00
Ordinanza chiusura strade.	25,00 - 250,00	50,00
Ordinanza smaltimento RSU.	50 300 25,00 - 250,00	100 50,00
Regolamento edilizio.	Nessuna sanzione, quindi 6,00 - 10.329,00	12,00 ??
Regolamento di polizia mortuaria.	25,00 - 250,00	50,00
Regolamento per la pulizia dei camini.	25,00 - 250,00	50,00
Regolamento servizio acquedotto	25,00 - 250,00	50,00
Regolamento occupazioni spazi ed aree pubbliche.	25,00 - 250,00	50,00
Regolamento smaltimento RSU	50 300 25,00 - 250,00	100 50,00
Regolamento ICI	25,00 - 250,00	50,00
Regolamento fognatura	50 300 25,00 - 250,00	100,00 50,00

SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI

- ESEMPIO: minima 50/ - massima 500/
- PRIMA VOLTA: sanzione pari al doppio del minimo (100) o 1/3 del massimo. (la più favorevole).
- RECIDIVA: sanzione all'interno della fascia. La sanzione non potrà essere superiore ad 1/3 del massimo (nel caso 166,67)

N.B: Per le persone fisiche la sanzione è solamente amministrativa (a condizione che non siano rifiuti ingombranti o pericolosi).

Per le persone giuridiche (ditta) la sanzione è penale (segnalazione alla Procura)

